

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, PASTORE, BODRATO, DONAT-CATTIN,
BOTTA, MIROGLIO, SISTO, ARNAUD, CURTI, GIRAUDI,
TRAVERSA, STELLA, BALDI**

Presentata il 16 aprile 1969

**Contributi per ricostruzione di fabbricati demoliti a causa
dei danni apportati dalle alluvioni dell'autunno 1968**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5-bis inserito nel decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, con legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 7, prevede che, quando la ricostruzione di un immobile debba avvenire in una sede diversa, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire, viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa demolizione a cura e spese dello Stato e dell'edificio preesistente.

L'articolo 12 della legge stessa prescrive che i contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nei limiti e alle condizioni dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e cioè nella misura massima di lire 5.000.000 per unità immobiliare ed entro il limite di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

Con l'adozione dei piani di ricostruzione nei 33 comuni previsti dall'articolo 2 della legge, alcuni fabbricati urbani di considerevole valore che ricadono nelle zone da abbandonare, pur se rimasti indenni a seguito delle alluvioni, dovranno essere demoliti ed i relativi proprietari avranno diritto, secondo quan-

to stabilito dal citato articolo 5-bis, alla concessione gratuita del terreno ove sorgeranno i nuovi fabbricati, nonché, a termini dell'articolo 12, al contributo massimo di 7.000.000 di lire.

La legge non prevede alcun altro indennizzo.

Orbene, un provvedimento che preveda la demolizione di un fabbricato di considerevole valore con la concessione del contributo di sole lire 7.000.000 lederebbe il principio sancito dal terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione secondo cui « la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

La materia pertanto dovrebbe essere disciplinata con un comma, da aggiungersi all'articolo 12, del seguente tenore:

« I limiti predetti non si applicano altresì per la ricostruzione di fabbricati rimasti indenni e sili nei comuni di cui al precedente articolo 2, che rientrano nelle zone da abbandonare e debbono essere demoliti a cura e spese dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 12 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I contributi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel primo comma del citato articolo 7 non si applicano per la riparazione e la costruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

I limiti predetti non si applicano altresì per la ricostruzione di fabbricati rimasti indenni e siti nei comuni di cui al precedente articolo 2, che rientrano nelle zone da abbandonare e debbono essere demoliti a cura e spese dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ».